

Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 26/05/2026) 01/06/2026, n. 17357*IMPOSTE E TASSE IN GENERE › Avviso di accertamento**IMPOSTE E TASSE IN GENERE › Ricorso per Cassazione***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. LO SARDO Giuseppe - Presidente

Dott. LIBRI Margherita - Consigliere

Dott. BRUNO Francesco - Consigliere Rel.

Dott. MASSAFRA Annachiara - Consigliere

Dott. CAVALLO Manuela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7453 del Ruolo Generale dell'anno 2022, proposto

DA

COMUNE DI PESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Giangrande, come in atti domiciliato,

RICORRENTE

CONTRO

ROTOCART Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Della Rocca, come in atti domiciliata,

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 1043/21 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, pubblicata in data 27 settembre 2021;

udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio celebrata in data 26 maggio 2026.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1043/21, pubblicata in data 27 settembre 2021, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha rigettato l'appello del Comune di Pescia avverso la sentenza n. 3/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, con la quale era stato accolto il ricorso della ROTOCART Spa avverso gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto - con riferimento alle annualità 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 - la tassa sui rifiuti inerente ad un fabbricato parzialmente occupato dalla società contribuente.

2. Il Comune di Pescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a tre motivi di impugnazione.

3. La ROTOCART Spa ha resistito, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.

2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 241 del 1990, 7 legge n. 212 del 2000 e 262 legge n. 296 del 2006, per avere la corte di merito inopinatamente ritenuto -trascurando, peraltro, di motivare adeguatamente i suoi assunti- che gli avvisi di accertamento non fossero assistiti da idonea motivazione.

3. Il motivo è infondato.

3.1. Non sono condivisibili, innanzi tutto, le censure articolate dal ricorrente con riferimento ad un presunto vizio motivazionale della sentenza impugnata, che, invece, illustra, in maniera sufficientemente compiuta ed esauriente, le ragioni che hanno indotto i giudici di primo grado a rigettare l'appello proposto dall'amministrazione.

È denunciabile in cassazione, d'altronde, solamente l'anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" o "contraddittorietà" della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14), in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma sesto, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).

3.2. Nella vicenda in esame, come si è già avuto modo di accennare in precedenza, la sentenza impugnata permette di comprendere agevolmente, essendo motivata sicuramente al di sopra del succitato "minimo costituzionale", le ragioni che hanno indotto la corte regionale toscana a rigettare l'appello proposto dall'ente impositore, incentrate sia sulla reputata carenza di idonea motivazione degli avvisi di accertamento, sia su ragioni di carattere sostanziale, inerenti alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti della tassazione. A questo proposito, i giudici di secondo grado hanno evidenziato come la discordanza tra la superficie denunciata dalla società contribuente e quella desunta dal modello DOCFA presentato dal proprietario dell'immobile -che aveva costituito il motivo dell'emissione degli atti impugnati- fosse del tutto irrilevante, in quanto, essendo la detenzione -da parte della suddetta società contribuente- solamente parziale, il prefato scostamento, nell'ottica dell'individuazione delle aree realmente occupate, non poteva essere reputato affatto sufficiente, occorrendo elementi ben più rappresentativi dell'infedeltà della denuncia, che sarebbe stato onere dell'ente locale asseverare (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4).

3.3. Le ragioni di doglianza articolate dal ricorrente, del resto, sono inconferenti, avuto riguardo al precipuo contenuto della sentenza impugnata, anche con riferimento alla perorata idoneità della motivazione degli avvisi di accertamento.

3.4. Un avviso di accertamento tributario ha carattere di provocatio ad opponendum, sicché l'obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur (cfr.

Cass. n. 730/25). L'obbligo motivazionale deve reputarsi assolto, infatti, quando il contribuente sia stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, giacché il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al successivo giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a sorreggere la pretesa impositiva.

In questa prospettiva, l'amministrazione non ha nemmeno l'obbligo di corroborare, in sede di redazione dell'avviso di accertamento, gli elementi sui quali la verifica è fondata (cfr. Cass. n. 34906/24), tanto è vero che, ai fini della validità dell'atto, non rilevano neppure l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso se la motivazione, anche nell'ipotesi in cui sia resa per relationem, abbia i crismi della sufficienza, dovendosi comunque distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, conseguentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. n. 8016/24).

3.5. Ebbene, nel caso di specie, la motivazione degli avvisi di accertamento, tenuto conto del loro tenore, evincibile anche dal ricorso, in cui sono richiamati, sembra essere assolutamente congrua ed idonea a permettere alla società contribuente di comprendere le ragioni sottese alla pretesa tributaria esercitata dall'amministrazione, ma la decisione - ed in ciò risiede l'inconferenza alla quale si è fatto testé cenno - non si fonda esclusivamente sulla reputata carenza motivazionale degli atti impugnati: essa, infatti, si fonda anche - se non soprattutto - su ragioni - in grado di sorreggere, quale autonoma ratio decidendi, le statuizioni emesse - correlate alla altrettanto reputata mancanza di prova della sussistenza dei presupposti sostanziali di tale pretesa, in relazione, in particolare, all'insufficienza - in assenza di ulteriori elementi efficacemente rappresentativi - dello scarto tra la superficie denunciata dalla società contribuente e quella desumibile dal modello DOCFI presentato dal proprietario dell'immobile, essendo pacifico che la controricorrente occupasse solo parte del compendio immobiliare assoggettato a tassazione.

4. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto i giudici di secondo grado, essendosi concentrati sul tema della motivazione degli avvisi di accertamento, non si erano pronunciati sulle altre questioni a loro sottoposte con i motivi d'appello.

5. Il motivo è inammissibile.

5.1. Non sono in alcun modo esplicitate, infatti, le questioni sulle quali la corte territoriale non si sarebbe pronunciata, in violazione del principio non solo di specificità, ma anche di autosufficienza, vieppiù considerando che tali questioni non sono state menzionate, nemmeno approssimativamente, nella parte del ricorso destinata alla descrizione dello svolgimento del processo, in cui non sono affatto riepilogati i temi dibattuti dalle parti e le decisioni assunte, con riferimento a ciascuno di essi, dai giudici di prossimità.

5.2. Esiste, invero, un rapporto di complementarità tra il requisito dell'esposizione dei fatti della causa, di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., e quello dell'esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale funzionale a rendere intelligibili i motivi di ricorso, mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili (cfr. Cass. n. 16618/25).

In quest'alveo, il principio di specificità presuppone - diversamente da quanto è avvenuto nella fattispecie che occupa questa Corte - che siano esattamente indicate le ragioni alle quali il ricorso è ancorato, unitamente all'illustrazione degli argomenti che sorreggono la pronuncia gravata e dei motivi

che depongono per la fondatezza dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 22539/24).

5.3. Se è vero, d'altro canto, che il principio di autosufficienza, quale corollario di quello di specificità dei motivi, in assonanza con il dettato dell' art. 6, par. I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia), non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto, nell'onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, è altrettanto vero che richiede -non di meno- una trascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25).

La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanzia della certezza del diritto ed alla corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, sia possibile comprendere -contrariamente a quanto è avvenuto nella controversia de qua- le critiche rivolte alla pronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n. 12481/22).

Ed è proprio per questo che è indispensabile che la parte riproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda o, quanto meno, ne riassume il contenuto, e, ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22), anche al fine di permettere di identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. n. 33827/23).

6. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi in materia di onere della prova, avendo la corte di merito ritenuto che, sebbene gravassero sulla società contribuente, non fossero utilizzabili "per fondare la legittimità degli avvisi di accertamento" e, ancora, che la consulenza di parte, versata in atti dalla controricorrente, non fosse stata contestata, attribuendole, in tal modo, "la caratteristica di prova certa e non più confutabile".

7. Il motivo è infondato.

7.1. Non c'è stata, infatti, alcuna violazione dei principi che sovrintendono all'onere della prova, in quanto i giudici di secondo grado, preso atto dell'insussistenza di elementi ulteriori e diversi, in grado di sorreggere la pretesa tributaria esercitata dall'amministrazione, rispetto alla mera discordanza tra i dati rinvenibili nella dichiarazione della società contribuente e quelli evincibili dal modello DOCFA presentato dal proprietario dell'immobile, hanno reputato non adeguatamente comprovata -sulla scorta di un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, compiuto, evidentemente, in relazione alle risultanze probatorie complessivamente acquisite- la fondatezza degli assunti dell'ente impositore riguardo alla superficie imponibile (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4).

E, così statuendo, hanno fatto buon governo dell'orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale la dimostrazione dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria (tra i quali è annoverabile la superficie imponibile), oggetto della pretesa esercitata dall'amministrazione, grava su quest'ultima, mentre il diritto a fruire di riduzioni, esclusioni o esenzioni deve essere provato dal contribuente, costituendo un'eccezione alla regola generale che assoggetta al pagamento del tributo tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 3756/12, Cass. n. 16858/14, Cass. n. 17622/16, Cass. n. 10634/19, Cass. n. 21490/22, Cass. n. 2623/23, Cass. n. 8595/25, Cass. n. 12902/25 e Cass. n. 1155/26).

7.2. Quanto, infine, alla consulenza di parte, il riferimento, rinvenibile nella sentenza impugnata, al fatto che non fosse stata contestata non era volto -come è possibile arguire dal palese tenore della motivazione- a trarne delle conseguenze sul piano probatorio, meno che mai in termini di "prova certa e non più confutabile", essendo la decisione fondata, come si è diffusamente detto nelle pagine che precedono, sulla carenza di prova che l'amministrazione avrebbe dovuto dare e che, invece, non ha

dato.

8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 2.000,00 per compensi e di Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria l'1 giugno 2026.